

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ **Regolamento (CEE) n. 1956/88 del Consiglio, del 9 giugno 1988, che adotta disposizioni per l'applicazione del programma internazionale d'ispezione reciproca adottato dall'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale** 1
-

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

88/358/CECA:

- ★ **Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 13 giugno 1988, relativa a talune misure da applicare nei confronti dei paesi a commercio di Stato per il commercio di prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA** 19

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1956/88 DEL CONSIGLIO

del 9 giugno 1988

che adotta disposizioni per l'applicazione del programma internazionale d'ispezione reciproca adottato dall'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale, di seguito denominata «convenzione NAFO», è stata approvata dal Consiglio con il regolamento (CEE) n. 3179/78 ⁽²⁾ ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1979;

considerando che l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO), istituita dalla convenzione NAFO, ha adottato un programma internazionale di ispezione reciproca, il quale prevede che le parti contraenti hanno il diritto di fermare una nave per ispezione e che lo Stato di bandiera ha il diritto di avviare azioni finanziarie e di imporre sanzioni; che si sono constatati alcuni punti deboli nell'applicazione di tale programma; che la Comunità ha pertanto notificato, in data 26 giugno 1986, di non considerarsi più vincolata dal programma internazionale d'ispezione reciproca dopo il termine di dodici mesi dalla data suddetta; che, in attesa dell'adozione di un programma NAFO riveduto, la Comunità ha adottato, con il regolamento (CEE) n. 3251/87 ⁽³⁾, un programma interinale autonomo di controllo per le navi della Comunità che operano nella zona di regolamentazione;

considerando che la commissione della pesca della NAFO ha adottato il 10 febbraio 1988 una proposta di programma modificato, denominato «programma internazionale d'ispezione reciproca»; che, a norma dell'articolo XI della convenzione NAFO, la proposta, in mancanza di obiezioni, diventa un provvedimento con calore esecutivo per le parti contraenti

a decorrere dal 10 giugno 1988; che il programma modificato è accettabile per la Comunità;

considerando che è opportuno estendere l'ispezione delle navi della Comunità nella zona di regolamentazione alla verifica del rispetto delle altre disposizioni comunitarie in materia di controllo e di conservazione delle risorse della pesca;

considerando che, ai fini del controllo delle attività di pesca svolte dalle navi della Comunità nella zona di regolamentazione, gli Stati membri devono collaborare tra loro e con la Commissione nell'applicazione del programma modificato e delle altre disposizioni comunitarie attinenti;

considerando che il programma modificato si applica senza pregiudicare l'obbligo che incombe agli Stati membri in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca ⁽⁴⁾ per quanto riguarda il controllo e l'ispezione delle navi della Comunità che hanno esercitato attività di pesca ed operazioni connesse nella zona di regolamentazione;

considerando che occorre prevedere l'adozione di modalità di applicazione del programma modificato e del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si applica nella Comunità il programma internazionale d'ispezione reciproca, adottato il 10 febbraio 1988 dalla commissione della pesca della NAFO, in seguito denominato «programma».

Il testo del programma è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

1. La Commissione delle Comunità europee assegna al programma ispettori comunitari. Gli ispettori possono essere

⁽¹⁾ GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 378 del 30. 12. 1978, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 314 del 4. 11. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

designati dalla Commissione o da uno Stato membro. Un ispettore comunitario può essere imbarcato su qualsiasi nave di uno Stato membro che già svolge o che svolgerà compiti di ispezione nella zona di regolamentazione della NAFO.

2. Oltre alle mansioni da essi svolte nell'ambito del programma, gli ispettori comunitari verificano nella zona di regolamentazione se le navi della Comunità cui si applica il programma rispettano le disposizioni comunitarie di conservazione o di controllo alle quali esse sono soggette.

Articolo 3

Gli stati membri cooperano tra loro e con la Commissione ai fini dell'applicazione del programma.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 giugno 1988.

Articolo 4

Le eventuali modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 170/83.

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 3251/87 è abrogato.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 10 giugno 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. BLÜM

PROGRAMMA INTERNAZIONALE D'ISPEZIONE RECIPROCA

1. i) Il controllo viene effettuato da ispettori dei servizi per il controllo della pesca delle parti contraenti assegnati al programma internazionale d'ispezione reciproca, in seguito denominato «programma».
 - ii) Entro il 1° novembre di ogni anno, le autorità competenti delle parti contraenti notificano al segretario esecutivo i nomi degli ispettori e delle navi speciali d'ispezione (compresi i pescherecci che trasportano ispettori) nonché l'identità degli elicotteri da esse assegnati al programma a norma del paragrafo 12 dello stesso.

Qualora le parti contraenti modificano tali notifiche, esse ne danno comunicazione, per quanto possibile due mesi prima, al segretario esecutivo.
 - iii) Una volta avvenuta la notifica al segretario esecutivo e se le parti contraenti rispettive sono d'accordo, gli ispettori designati da una delle parti possono imbarcarsi sulle navi speciali d'ispezione di un'altra parte assegnate al programma.
 - iv) Non appena riceve notifica da una parte contraente di un'assegnazione al programma, il segretario esecutivo rilascia all'autorità rispettiva un documento d'identità, quale figura nell'allegato I, per ciascun ispettore di detta parte. Il documento è numerato. Ogni ispettore è munito del documento d'identità e lo esibisce quando sale a bordo di una nave.
 - v) Le navi speciali d'ispezione comunicano immediatamente al segretario esecutivo, per via radio/telex, la data e l'ora in cui assumono le proprie mansioni nel quadro del programma. Si presuppone che tutti gli ispettori imbarcati siano ispettori NAFO.
 - vi) Dall'ora in cui iniziano a quella in cui cessano le proprie mansioni nel quadro del programma, gli ispettori e le navi speciali d'ispezione non possono applicare ai pescherecci posti sotto la giurisdizione di altre parti contraenti norme e disposizioni riguardanti la zona della parte che li ha designati.
 - vii) Le navi speciali d'ispezione comunicano immediatamente al segretario esecutivo, per via radio/telex, la data e l'ora in cui cessano le proprie mansioni nel quadro del programma.
 - viii) Le ore di cui sopra al punto vi) sono annotate nel giornale di bordo. Queste annotazioni rappresentano le ore valide ai fini del punto vi). Nei casi eccezionali in cui le notifiche non possono essere effettuate, le annotazioni suddette costituiscono l'adempimento degli obblighi previsti ai punti v) e vii).
 - ix) Entro 15 giorni dalla data della loro ricezione, il segretario esecutivo trasmette a tutti i membri della commissione della pesca, in seguito denominata «commissione», la sostanza delle notifiche ricevute dalle parti contraenti ai fini del programma.
2. i) Ciascuna parte contraente provvede ad assicurare, mediante un'equa ripartizione delle ispezioni, la parità di trattamento tra tutte le parti contraenti riguardo ai pescherecci che operano nella zona di regolamentazione.
 - ii) Per garantire l'obiettiva realizzazione e ripartizione delle ispezioni tra le parti contraenti, il numero delle ispezioni eseguite dalle navi di una parte contraente sui pescherecci di un'altra parte contraente rispecchia, per quanto possibile, il rapporto esistente tra l'attività di pesca svolta dalla parte sottoposta a ispezione e l'attività totale di pesca nella zona di regolamentazione, misurata in particolare sulla base del livello delle catture e delle giornate di pesca.
3. Le autorità competenti delle parti contraenti notificano al segretario esecutivo i nomi delle autorità designate per essere immediatamente informate in merito alle presunte infrazioni nonché i mezzi di cui le stesse dispongono per ricevere comunicazioni e per rispondervi.

Qualora, oltre 15 navi di una parte contraente siano impegnate, in qualsiasi momento, in operazioni di pesca oppure di trasformazione o di trasferimento del pescato nella zona di regolamentazione, detta parte contraente assicura, durante tale periodo, la presenza di un ispettore o di un'altra autorità designata nella zona di regolamentazione ovvero la presenza di un'altra autorità designata in un paese di una parte contraente adiacente alla zona della convenzione, al fine di poter essere informata in merito a presunte infrazioni e rispondervi senza indugio.
4. Le navi o gli elicotteri che sono assegnati al programma e che trasportano un ispettore devono esibire i seguenti segnali per indicare che un ispettore procede ad un'ispezione nel quadro del programma:
 - a) di giorno, in condizioni di visibilità normale, le due fiamme d'ispezione descritte all'allegato II, disposte verticalmente una sull'altra ad una distanza non superiore ad un metro;
 - b) in nucleo ispettivo che sale a bordo deve esibire la fiamma d'ispezione descritta all'allegato II.
5. i) Nella zona di regolamentazione, l'ispezione e il controllo a norma del programma si applicano alle navi seguenti.
 - a) pescherecci che esercitano o hanno esercitato attività di pesca nella zona di regolamentazione;
 - b) navi attrezzate per la lavorazione del pesce a bordo, le quali effettuano o hanno effettuato operazioni di trasferimento del pesce nella zona di regolamentazione;
 - c) navi da trasporto effettivamente impegnate in operazioni di trasferimento delle catture.

ii) Il capitano di una nave cui si applica il programma agevola l'accesso a bordo quando la nave o l'elicottero che trasporta un ispettore trasmette l'opportuno segnale conformemente al codice internazionale dei segnali. La nave su cui l'ispettore sale a bordo non deve essere invitata a procedere all'arresto o ad altre manovre mentre effettua operazioni di pesca, di messa in acqua o di risalita dell'attrezzo da pesca. Il capitano tuttavia fornisce:

- a) per le navi di lunghezza fuori tutto superiore a 30 m, una biscagliola costruita e utilizzata nel modo descritto nell'allegato III;
- b) l'assistenza per l'accesso a bordo a partire da un elicottero descritta nelle condizioni specificate all'allegato IV.

In tutti i casi il capitano si conforma alla pratica di manovra abituale per consentire al nucleo ispettivo di accedere a bordo non appena possibile.

- iii) Le procedure stabilite per il trasbordo diretto di persone da un elicottero non devono obbligare il capitano di una nave a prendere misure precauzionali maggiori di quelle previste dalla legislazione internazionale.
- iv) Il nucleo ispettivo è composto al massimo da due ispettori designati nel quadro del programma. È vietato l'impiego di armi durante le ispezioni ed in particolare gli ispettori non possono essere armati. Nonostante le disposizioni della presente sezione, con il divieto di portare o utilizzare armi non si intende limitare l'efficacia delle ispezioni eseguite da una parte contraente sulle navi battenti la propria bandiera.
- v) La nave che comanda un'operazione di pesca da traino a coppia deve farsi conoscere all'avvicinarsi di un ispettore, inalberando una fiamma o una bandiera.

6. i) Le ispezioni devono svolgersi in modo da recare il minimo intralcio e disturbo possibile alla nave, alle sue attività e alle sue catture. Salvo in casi di presunta infrazione, la durata di un'ispezione non deve superare tre ore né prolungarsi dopo il salpamento della rete e l'ispezione di quest'ultima e delle catture, qualunque, di questi due periodi sia il più lungo.

Qualora vi sia discordanza tra le catture registrate e le stime dell'ispettore sulle catture a bordo della nave, l'ispettore può verificare di nuovo i calcoli, le procedure e i documenti con cui sono stati determinati i bilanci delle catture nella zona di regolamentazione e le catture effettive a bordo della nave; l'ispettore lascia quindi la nave entro un'ora dalla fine dell'ispezione originaria.

L'ispettore limita le proprie indagini all'accertamento dei fatti in relazione al rispetto delle misure della commissione per le quali la parte contraente della nave sottoposta ad ispezione non ha formulato obiezioni ai sensi dell'articolo XII della convenzione. L'ispezione deve essere svolta secondo il rapporto d'ispezione descritto nell'allegato V.

Per quanto riguarda il punto 15 dell'allegato V, nonostante eventuali obiezioni nei confronti dei contingenti, mosse ai sensi dell'articolo XII della convenzione, gli ispettori procedono, sulla base dei dati contenuti nel registro di bordo, ad un bilancio delle catture effettuate dalla nave nella zona di regolamentazione nel viaggio in corso, ripartite per specie e per divisione e riporta tale bilancio sul formulario d'ispezione. A tale scopo per viaggio in corso si intende quello che inizia quando la nave entra nella zona di regolamentazione e termina quando la stessa lascia la zona della convenzione (che include anche i porti della zona della convenzione) per un periodo di almeno 20 giorni consecutivi. Il viaggio in corso non si considera concluso fintantoché la nave detiene a bordo catture provenienti dalla zona di regolamentazione.

In caso di difficoltà linguistiche, l'ispettore o il capitano devono utilizzare, nella lingua appropriata, la parte del questionario riportata nell'allegato VI.

Tramite lettera inviata al segretario esecutivo, le parti contraenti possono avvalersi dell'opzione, in virtù della quale gli ispettori possono procedere, sulla base dei dati contenuti nei registri di bordo, ad un bilancio per il periodo di contingentamento — anziché per il viaggio in corso — delle catture realizzate da un loro peschereccio nella zona di regolamentazione, ripartite per specie e per divisione, e riportare tale bilancio nel punto 15 del formulario d'ispezione.

Mentre procede a questi esami, l'ispettore può chiedere al capitano tutta l'assistenza necessaria. Il capitano deve agevolare il lavoro, dell'ispettore. Il rapporto di ispezione, con gli eventuali commenti, deve essere firmato da tutte le persone previste. Una copia del rapporto è consegnata al capitano della nave.

La parte contraente che procede all'ispezione di una nave comunica per iscritto alle autorità designate dalla parte contraente da cui dipende la nave sottoposta ad ispezione, possibilmente entro il giorno lavorativo successivo all'ispezione, i ragguagli circa una presunta infrazione. Le parti contraenti che effettuano ispezioni trasmettono ogni 10 giorni, tramite il segretario esecutivo, un elenco delle navi ispezionate alle autorità designate delle parti contraenti rispettive.

Qualora venga rilevata una presunta infrazione o una discordanza tra le catture registrate e le stime dell'ispettore sulle catture effettive a bordo, non appena la nave d'ispezione rientra in porto, viene trasmessa al più presto alle autorità competenti della parte contraente da cui dipende la nave sottoposta ad ispezione una copia del rapporto di ispezione, corredata della documentazione di supporto, comprese le seconde fotografie. Per quanto riguarda gli altri rapporti d'ispezione, l'originale viene trasmesso possibilmente entro 30 giorni ad un'autorità designata della parte contraente da cui dipende la nave sottoposta ad ispezione. Una copia di ogni rapporto d'ispezione deve essere trasmessa anche al segretario esecutivo.

ii) Nonostante eventuali obiezioni nei confronti dei contingenti formulate a norma dell'articolo XII della convenzione:

- a) gli ispettori sono abilitati a ispezionare e misurare tutti gli attrezzi da pesca che si trovano sul ponte di lavoro o nelle vicinanze di esso e che sono pronti per l'uso, nonché a ispezionare e a stimare, annotandole, le catture sopra o sotto coperta nei limiti in cui tale ispezione e tale misurazione siano necessarie per accertare se la nave rispetta le norme della commissione;
- b) gli attrezzi da pesca vengono ispezionati conformemente alle norme fissate dalla commissione;
- c) per quanto riguarda le catture, può essere verificato se i dati del giornale di bordo relativi alla zona di regolamentazione corrispondono alle stime dell'ispettore sulle catture rispettive detenute a bordo. Le eventuali discordanze rilevate tra le catture registrate e le catture effettive a bordo stimate dall'ispettore sono indicate al punto 18 del rapporto d'ispezione (commenti e osservazioni) e
- d) gli ispettori possono altresì verificare se, conformemente al punto 1. C. 2 b) iii) delle misure NAFO di conservazione e di ispezione, sono stati conservati a bordo i debiti registri durante il periodo di contingentamento fino alla data dell'ispezione.

iii) L'ispettore è abilitato ad esaminare le catture, le reti o altri attrezzi e qualsiasi documento pertinente che egli ritenga necessario per accertare il rispetto delle norme della commissione.

Qualora rilevi una presunta infrazione alle norme, l'ispettore:

- annota la presunta infrazione nel rapporto, firma la propria annotazione e la fa controfirmare dal capitano;
- annota nel giornale di bordo o in qualsiasi altro documento pertinente la data, il luogo e il tipo della presunta infrazione rilevata e firma detta annotazione. Egli può predisporre una copia di qualsiasi elemento pertinente che figura in questo documento e chiedere al capitano della nave di certificare su ciascuna pagina della copia che si tratta di una copia conforme;
- può documentare la presunta infrazione con fotografie degli attrezzi da pesca o della cattura; in tal caso è consegnata al capitano della nave una seconda fotografia ed essa è acclusa al rapporto trasmesso all'autorità competente della parte contraente da cui dipende la nave sottoposta ad ispezione.

iv) Qualora un ispettore rilevi una presunta infrazione a norme che vietano

- a) la pesca in una zona preclusa o la pesca con attrezzi vietati in una zona specifica;
- b) la pesca di determinati stock o specie dopo la data in cui la parte contraente da cui dipende la nave sottoposta ad ispezione abbia notificato al

segretario esecutivo che le proprie navi cesseranno la pesca diretta degli stock o delle specie in questione;

- c) la pesca in virtù di un contingente «altri» senza notifica preventiva al segretario esecutivo ovvero oltre sette giorni lavorativi dopo che il segretario esecutivo abbia comunicato alla parte contraente da cui dipende la nave sottoposta ad ispezione che la pesca nel quadro di un contingente «altri» per lo stock o la specie in questione è sospesa,

egli deve cercare, per facilitare l'intervento della parte contraente, di mettersi immediatamente in comunicazione con un ispettore della parte contraente da cui dipende la nave sottoposta ad ispezione, il quale si trovi nelle vicinanze o con l'autorità designata conformemente al paragrafo 3. Il capitano della nave oggetto dell'ispezione mette a disposizione dell'ispettore le attrezzature radio della nave e l'operatore per l'invio e la ricezione di messaggi a tale scopo.

Su richiesta dell'ispettore, il capitano deve interrompere qualsiasi attività di pesca che, a parere dell'ispettore, contravvenga alle misure indicate alle lettere a) e c). Nel frattempo l'ispettore completa l'ispezione e, qualora non sia in grado di comunicare entro un termine di tempo ragionevole con un ispettore o con l'autorità designata della parte contraente da cui dipende la nave sottoposta ad ispezione, lascia la nave in causa e si mette al più presto in comunicazione con tale ispettore o autorità. Tuttavia, l'ispettore può rimanere a bordo della nave oggetto dell'ispezione se riesce a stabilire una comunicazione mentre si trova a bordo della stessa e a condizione che l'ispettore o l'autorità designata della parte contraente considerata vi acconsenta; fintantoché l'ispettore rimane a bordo, il capitano non può riprendere l'attività di pesca prima che l'ispettore sia sufficientemente persuaso, in seguito ai provvedimenti presi dal capitano o in seguito alla comunicazione avuta con un ispettore o con l'autorità designata della parte contraente da cui dipende la nave sottoposta ad ispezione, che la presunta infrazione non verrà ripetuta.

- v) L'ispettore responsabile può domandare che il capitano ritiri qualsiasi parte degli attrezzi da pesca che, a suo parere, contravvenga alle norme della commissione. Un marchio di identificazione viene saldamente apposto sulle parti degli attrezzi da pesca che, secondo l'ispettore, sono state utilizzate in contravvenzione alle norme e l'ispettore annota questi dati nel suo rapporto. Il marchio resta sugli attrezzi fino al momento in cui essi sono esaminati da un ispettore o dall'autorità designata della parte contraente da cui dipende la nave sottoposta a ispezione, i quali determineranno come si debba disporre in seguito dell'attrezzo.



- vi) L'ispettore è abilitato a fotografare l'attrezzo da pesca in modo da rendere visibili il marchio di identificazione e le dimensioni dell'attrezzo stesso; gli oggetti fotografati devono essere elencati nel rapporto. Una seconda fotografia viene consegnata al capitano della nave.

7. L'autorità competente della parte contraente cui è stata notificata una presunta infrazione commessa da una nave della suddetta parte contraente deve intraprendere un'azione rapida per ricevere ed esaminare la prova della presunta infrazione, effettuare qualsiasi altra indagine supplementare necessaria per determinare il seguito da dare alla presunta infrazione e, per quanto possibile, salire a bordo della nave in causa. L'autorità competente della parte contraente da cui dipende la nave in questione deve cooperare pienamente con l'autorità competente della parte contraente che ha designato l'ispettore in modo da garantire che la documentazione relativa alla presunta infrazione sia preparata e conservata in una forma che faciliti la relativa azione giudiziaria.
- L'autorità competente della parte contraente cui è stata notificata l'esistenza di discordanze tra le catture registrate e le stime elaborate dall'ispettore, provvede a salire per quanto possibile a bordo della nave in questione, collabora in ogni caso con gli ispettori NAFO per garantire che la documentazione relativa sia preparata e conservata in una forma che faciliti la relativa azione giudiziaria ed effettua qualsiasi altra indagine supplementare necessaria onde poter decidere i provvedimenti ulteriori opportuni.
8. Se un ispettore constata che una nave rifiuta ad un nucleo ispettivo di salire a bordo dopo aver ricevuto l'opportuno segnale:
- i) presenta al più presto un rapporto in merito alla presunta infrazione a qualsiasi ispettore della parte contraente da cui dipende la nave in questione che si trovi nelle vicinanze o all'autorità designata della stessa parte contraente;
 - ii) redige un rapporto il più dettagliato possibile, precisando in particolare la natura del segnale, la distanza da cui è stato emesso, la visibilità in quel momento, le condizioni del mare, del vento e del ghiaccio.
9. Eventuali casi di resistenza ad un ispettore o il mancato adempimento delle sue istruzioni vengono trattati dallo Stato di bandiera come se l'ispettore fosse di detto Stato.
10. Gli ispettori esercitano le proprie funzioni conformemente alle norme stabilite nel programma, ma rimangono sotto il controllo operativo delle autorità delle rispettive parti contraenti e sono responsabili nei confronti di queste ultime.
11. Le autorità competenti di una parte contraente prendono in esame e danno seguito ai rapporti degli ispettori delle altre parti contraenti nominati nel quadro del programma nello stesso modo in cui esaminano e danno seguito ai rapporti dei propri ispettori. Il presente paragrafo non obbliga le autorità competenti di una parte contraente ad attribuire al rapporto di un ispettore straniero un valore probativo maggiore di quello che avrebbe nel paese dell'ispettore. Le autorità competenti delle parti contraenti collaborano per agevolare qualsiasi azione giudiziaria o qualsiasi altra azione intentata in seguito al rapporto presentato da un ispettore nel quadro del programma.
12. Entro il 1° novembre di ogni anno, le autorità competenti di ciascuna parte contraente comunicano al segretario esecutivo i piani di previsione per quanto riguarda la partecipazione al programma dei propri ispettori, navi ed elicotteri nell'anno civile successivo. Il segretario esecutivo può dare suggerimenti alle autorità competenti delle parti contraenti sul coordinamento della loro attività in questo campo, compresi il numero degli ispettori e il numero di navi ed elicotteri destinati al loro trasporto.
13. Entro il 1° marzo di ogni anno, le autorità competenti di ciascuna parte contraente devono comunicare al segretario esecutivo per l'anno civile precedente:
- i) il numero di ispezioni effettuate nel quadro del programma, precisando il numero di ispezioni sulle navi di ciascuna parte contraente e, qualora sia stata rilevata una presunta infrazione, la data e la posizione in cui è stata effettuata l'ispezione della nave in causa nonché la natura della presunta infrazione;
 - ii) il seguito dato alle presunte infrazioni che sono state loro notificate da una parte contraente. Le presunte infrazioni devono essere segnalate ogni anno, fino a quando non sia intervenuta una decisione finale nell'ambito della legislazione dello Stato di bandiera, e devono essere descritte in termini specifici le eventuali sanzioni inflitte;
 - iii) le discordanze da esse ritenute significative tra le catture registrate nei giornali di bordo delle navi delle parti contraenti e le stime sulle catture effettive a bordo elaborate dagli ispettori. I casi che sono stati accertati significativi devono essere segnalati ogni anno fino a quando la NAFO non sia stata informata delle contromisure adottate, comprese le eventuali sanzioni inflitte in virtù della legislazione dello Stato di bandiera. Tali sanzioni devono essere descritte in termini specifici.
14. i) Qualora sorgano divergenze circa l'interpretazione o l'applicazione del programma, le parti contraenti interessate si consultano per cercare di appiarle.
- ii) Se dopo tali consultazioni le divergenze sussistono, su richiesta di una delle parti contraenti, il segretario esecutivo ne rinvia l'esame ad una riunione speciale del comitato permanente per il controllo internazionale (STACTIC), il quale elabora una relazione su tale problema e la trasmette alla commissione della pesca entro due mesi dalla riunione.
- iii) Dopo aver ricevuto la relazione dello STACTIC, una parte contraente può richiedere entro un nuovo periodo di due mesi una riunione speciale della commissione della pesca affinché esamini la relazione suddetta e adotti il provvedimento opportuno.


ALLEGATO I

DOCUMENTO D'IDENTITÀ DELL'ISPETTORE

(Dimensioni minime 8,5 cm x 5,5 cm)

 Pennant	 Photograph
FISHERIES COMMISSION OF THE NORTHWEST ATLANTIC FISHERIES ORGANIZATION	
The bearer of this document (NAME IN CAPITALS)	
is an inspector duly appointed under the terms of the scheme of joint international inspection of the Fisheries Commission of the Northwest Atlantic Fisheries Organization, and has authority to act under the arrangements approved by the Commission.	
Issued by	
Signature (Executive Secretary)	
(CONTRACTING PARTY IN CAPITALS)	
[DURATION OF ASSIGNMENT:]	
No.	

ALLEGATO II
FIAMME D'ISPEZIONE



ALLEGATO III

COSTRUZIONE ED USO DELLE SCALE D'ACCESSO

1. Le scale di accesso devono essere tali da consentire agli ispettori un imbarco ed uno sbarco in condizioni di sicurezza. Esse devono essere pulite e in buono stato.
2. La scala è assicurata in modo da essere lontana da eventuali punti di scarico della nave, da essere in posizione tale che qualsiasi gradino aderisca perfettamente alla fiancata, da essere sgombra, per quanto possibile, dalle eventuali funi e da consentire all'ispettore di accedere a bordo agevolmente e con sicurezza.
3. I gradini della scala di accesso devono essere:
 - a) di legno duro o di qualsiasi altro materiale di proprietà equivalente, tagliati in un pezzo unico senza nodosità, con una superficie antisdrucciolevole; i quattro gradini inferiori devono essere di gomma di sufficiente resistenza e rigidità o di qualsiasi altro materiale adatto che presenti caratteristiche equivalenti;
 - b) non inferiori a 480 mm di lunghezza, 115 mm di larghezza e 25 mm di profondità, escluso qualsiasi dispositivo antisdrucciolevole;
 - c) posti ad intervalli regolari, ad una distanza non inferiore a 300 mm né superiore a 380 mm, e assicurati in modo da rimanere orizzontali.
4. Nessuna scala di accesso deve avere più di due gradini di sostituzione assicurati con un metodo diverso da quello utilizzato nella costruzione originale della scala, e i gradini assicurati in tal modo devono essere sostituiti, entro un termine ragionevole, con gradini assicurati con il metodo utilizzato nella costruzione originale della scala.
5. Le funi laterali della scala devono consistere in due cavi di manilla scoperti o in cavi equivalenti, di circonferenza non inferiore a 60 mm ad ambo le estremità; le funi devono essere intere e non presentare alcun nodo al di sotto del gradino dell'estremità superiore; vanno collocate, a portata di mano e pronte per l'uso, due guardamano, debitamente fissate al battello, di circonferenza non inferiore a 65 mm nonché una fune di sicurezza.
6. Ad intervalli regolari vanno poste stecche di legno duro o di qualsiasi altro materiale di proprietà equivalenti, di un unico pezzo e di lunghezza non inferiore a 1,80 m, in modo da evitare qualsiasi attorcigliamento della scala di accesso. La stecca inferiore deve essere posta sul quinto gradino a partire dall'estremità inferiore della scala e gli intervalli tra le stecche non devono superare nove gradini.
7. Devono essere previsti opportuni dispositivi per garantire un passaggio sicuro ed agevole sul ponte e all'interno della nave a partire dall'estremità della biscagliana o di qualsiasi scala laterale od altra attrezzatura. Qualora detto passaggio debba effettuarsi attraverso un cancello scorrevole nelle impavesate o nel parapetto, vanno disposte opportune maniglie di appiglio. Se il passaggio deve avvenire su una scala del parapetto, detta scala va solidamente fissata all'impavesata o alla piattaforma e due montanti di appiglio devono essere posti al punto di accesso o di discesa della nave, ad una distanza non inferiore a 0,70 m e non superiore a 0,80 m. Ogni montante è rigidamente fissato alla struttura della nave, alla base o nelle vicinanze della base, nonché ad un punto più elevato; detti montanti devono avere un diametro non inferiore a 40 mm e non devono sporgere di oltre 1,20 m dal bordo dell'impavesata.
8. Va disposto un impianto di illuminazione che, di notte, consenta di illuminare adeguatamente tanto la scala di accesso quanto lo spazio nel quale l'ispettore viene a trovarsi salendo a bordo. Vanno tenuti a portata di mano un salvagente munito di una luce ad accensione automatica nonché una sagola da getto.
9. Vanno previsti dispositivi che consentano l'impiego della scala di accesso da ambedue i lati della nave.
10. L'attrezzamento della scala e le operazioni di imbarco e di sbarco di ogni settore sono controllate da un ufficiale responsabile della nave.
11. Se una nave presenta caratteristiche di costruzione, quali bottazzi in strisce di legno, che impediscono l'osservanza di una delle disposizioni succitate, vanno presi provvedimenti speciali, approvati dalla Commissione, per garantire che le persone possano accedere e scendere dalla nave senza pericolo.

ALLEGATO IV

PROCEDURE CHE PERMETTONO IL TRASBORDO DI NUCLEI ISPETTIVI FRA ELICOTTERO E NAVE

1. Il comandante di bordo dell'elicottero assicura sotto la propria responsabilità la sicurezza delle persone trasbordate tra un elicottero e una nave per tutto il tempo nel quale dette persone sono in contatto con l'elicottero per mezzo del cavo e del dispositivo di sollevamento.
2. Per assistere l'elicottero il capitano della nave deve seguire le procedure seguenti:
 - i) tentare di comunicare via radio in una lingua comune;
 - ii) modificare la rotta e la velocità se ne riceve istruzione e se ne ha la possibilità;
 - iii) mantenere una rotta ed una velocità costanti per tutto il periodo dell'operazione di trasbordo, a meno che non sia in pericolo la sicurezza della nave;
 - iv) fornire un'indicazione ottica del vento relativo per mezzo di una bandiera di segnalazione o di qualsiasi altro dispositivo opportuno;
 - v) rimuovere dalla zona in cui si effettua il trasbordo gli oggetti che potrebbero essere spazzati via dal vento;
 - vi) evitare, durante l'operazione, trasmissioni radio su antenna metallica verticale ad alta frequenza nelle immediate vicinanze della zona di trasbordo; ove tali trasmissioni fossero necessarie, l'elicottero deve esserne informato, in modo da poter rinviare il trasbordo; se è stato prima calato un cavo di guida, alcuni membri dell'equipaggio devono essere disponibili per la manovra del cavo durante l'operazione di trasbordo del nucleo ispettivo e unicamente di quest'ultimo; gli altri cavi e fili metallici non possono essere toccati dall'equipaggio della nave fino a quando il nucleo ispettivo non li abbia fissati sul ponte della nave;
 - vii) nella misura del possibile prendere le opportune disposizioni per evitare che i cavi o le apparecchiature calati dall'elicottero vengano fissati alla nave o possano entrare in collisione con quest'ultima.
3. L'elicottero, che esibisce la fiamma d'ispezione comunicherà alla nave la propria intenzione di effettuare un imbarco con uno dei seguenti mezzi:
 - i) comunicazione radio su 2182 kHz, canale 16 FM (ad altissima frequenza) o su qualsiasi altra frequenza concordata;
 - ii) indicazioni ottiche o acustiche mediante un segnale adeguato tratto dal codice internazionale dei segnali, come indicato al paragrafo 7;
 - iii) volo a punto fisso sopra o in prossimità della posizione scelta per il trasbordo effettuando contemporaneamente i segnali menzionati al paragrafo 4.
4.
 - i) *Segnale*: movimento di indicazione con il braccio o la mano

<i>Impiegato da</i>	<i>Situazione</i>	<i>Significato</i>
Elicottero	Prima del trasbordo	Pronto per effettuare il trasbordo;
Nave	Prima del trasbordo	Desidero effettuare il trasbordo a partire da questa posizione;
Elicottero	Dopo aver calato il cavo di guida	Recuperare l'imbanda sul cavo di guida;
	Dopo aver recuperato l'imbanda sul cavo di guida	Tirare leggermente sul cavo di guida;
Elicottero e nave	In qualsiasi momento	Qualsiasi risposta affermativa.
 - ii) *Segnale*: movimento verticale del braccio o di una bandiera oppure una indicazione sollevando il pollice

<i>Impiegato da</i>	<i>Situazione</i>	<i>Significato</i>
Nave	Prima del trasbordo	Trasbordo non consigliato a partire da questa posizione — Suggesto di cambiare (indicare verso la posizione desiderata);
Nave e elicottero	Prima del trasbordo	Non pronto per effettuare il trasbordo;
Nave	Durante il trasbordo	Sospendete il trasbordo;
Elicottero	Dopo aver calato il cavo di guida	Allentate la tensione sul cavo di guida;
	Dopo aver allentato la tensione sul cavo di guida	Sciogliete il cavo di guida;
Elicottero e nave	In qualsiasi momento	Qualsiasi risposta negativa.
 - iii) *Segnale*: movimento orizzontale del braccio o di una bandiera oppure indicazione con il pollice verso il basso

<i>Impiegato da</i>	<i>Situazione</i>	<i>Significato</i>
Nave	Prima del trasbordo	Trasbordo non consigliato a partire da questa posizione — Suggesto di cambiare (indicare verso la posizione desiderata);
Nave e elicottero	Prima del trasbordo	Non pronto per effettuare il trasbordo;
Nave	Durante il trasbordo	Sospendete il trasbordo;
Elicottero	Dopo aver calato il cavo di guida	Allentate la tensione sul cavo di guida;
	Dopo aver allentato la tensione sul cavo di guida	Sciogliete il cavo di guida;
Elicottero e nave	In qualsiasi momento	Qualsiasi risposta negativa.

5. L'esposizione del simbolo YU da parte dell'elicottero oppure la trasmissione radio di «YANKEE UNIFORM» alla nave preannunciano l'impiego dei segnali enumerati al paragrafo 7 per le comunicazioni relative all'ispezione.
6. Le seguenti situazioni costituiscono esempio di condizioni in cui non sarà effettuato il trasbordo diretto di persone che sono a bordo dell'elicottero:
- i) secondo il parere del comandante di bordo dell'elicottero o del capitano della nave, non vi è sufficiente spazio libero per il trasbordo oppure vi sono troppi ostacoli;
 - ii) secondo il parere del comandante di bordo dell'elicottero o del capitano della nave, il movimento dell'imbarcazione è tale da rendere il trasbordo rischioso;
 - iii) l'elicottero non può mettersi in posizione con un vento relativo accettabile;
 - iv) esistono altre condizioni che mettono in pericolo la sicurezza dell'elicottero, della nave o delle persone trasbordate.

7. Segnale IMO	Significato IMO	Osservazioni
SQ 3	Fermatevi o mettetevi in panna, ho intenzione di salire a bordo	L'esposizione della fiamma d'ispezione indica la presenza sull'elicottero di un nucleo ispettivo incaricato
MG	Dovreste far rotta . . .	La rotta è esatta
IK-RQ	Vi chiediamo di avanzare a . . . nodi	
AZ	Non posso posarmi, ma posso issarvi	Indicazione dell'intenzione di effettuare un trasbordo di persone (impiegato congiuntamente con il segnale BB)
BB1-RQ	Chiedo il permesso di posarmi sul vostro ponte; siete disposti a ricevermi a prua?	} Impiegato congiuntamente con il segnale AZ indica che l'elicottero non si posa, ma ha l'intenzione di effettuare un trasbordo a partire dall'elicottero nella zona indicata
BB2-RQ	Chiedo il permesso di posarmi sul vostro ponte; siete disposti a ricevermi a mezza nave?	
BB3-RQ	Chiedo il permesso di posarmi sul vostro ponte: siete disposti a ricevermi a poppa?	
K	Desidero comunicare con voi per mezzo di . . . (estratti dalla tabella 1 IMO) 6 . . . bandiere del codice internazionale 8 . . . radiotelefonia su 2182 kHz 9 . . . radiotelefonia VHF sul canale 16	
YX	Desidero comunicare per radiotelefonia sulla frequenza indicata	
C	SÌ (affermativo)	
N	NO (negativo)	«November Oscar» a voce o per radio
YU	Sto per mettermi in comunicazione con la vostra stazione per mezzo del codice internazionale dei segnali	
BT	L'elicottero sta arrivando in questo momento (oppure all'ora indicata).	

ALLEGATO V

COMMISSIONE DELLA PESCA DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA PESCA NELL'ATLANTICO
NORDOCCIDENTALE

RAPPORTO DI ISPEZIONE

(L'ispettore è pregato di redigere il rapporto in stampatello)

1. I moduli del rapporto d'ispezione devono essere raccolti in un libretto in cui ciascun foglio comprenda un originale e due copie carbone (preferibilmente colorate, se possibile una gialla e l'altra verde).
2. Ogni foglio deve essere perforato nei margini superiore e inferiore onde facilitare il distacco dei fogli stessi.
3. I punti da 1 a 8 e il punto 18 del rapporto devono essere messi in risalto mediante inchiostro rosso.
4. I libretti devono comprendere possibilmente 20 serie complete del rapporto in triplice esemplare.
5. Una volta staccato dal libretto, ogni foglio deve misurare 355,5 mm (14'') di altezza e 216 mm (8 1/2'') di base.

Avviso al capitano del peschereccio

Quando sale a bordo, l'ispettore esibisce il proprio documento d'identità; egli è allora autorizzato a ispezionare e misurare tutti gli attrezzi da pesca che si trovano sul ponte di lavoro o nelle vicinanze di esso e pronti per l'uso, nonché le catture che si trovano sopra e/o sotto coperta e tutti i documenti pertinenti. L'ispezione serve a verificare il rispetto delle misure NAFO per le quali la vostra parte contraente non aveva sollevato alcuna obiezione e, anche se ce ne fossero, controllare comunque le registrazioni sul giornale di bordo per la zona di regolamentazione e le catture a bordo. L'ispettore non vi chiederà di salpare le reti, ma potrà rimanere a bordo fintantoché la rete non venga salpata.

ISPETTORE(I) AUTORIZZATO(I)

1. Nome(i):
..... Parte contraente
2. Nome, lettere e/o numero d'identificazione della nave che lo trasporta:

INFORMAZIONI SULLA NAVE SOTTOPOSTA A ISPEZIONE

3. Parte contraente e porto di registrazione:
4. Nome della nave e numero di registrazione:
5. Nome del capitano:
6. Nome e indirizzo del proprietario:
7. Posizione stabilita dal capitano della nave d'ispezione a GMT:
Latitudine: Longitudine:
- a) Strumenti utilizzati per stabilire la posizione:
8. Posizione stabilita dal capitano del peschereccio a GMT:
Latitudine: Longitudine:
- a) Strumenti utilizzati per stabilire la posizione:

DATA E ORE DELL'INIZIO E DEL TERMINE DELL'ISPEZIONE

9. Data: Ora di salita a bordo: GMT.
Ora di partenza: GMT.

Avviso al capitano del peschereccio

A questo momento l'ispezione è terminata, a meno che sia stata rilevata una presunta infrazione. Se non sono state rilevate presunte infrazioni, passare alla voce 20. In caso di presunta infrazione, l'ispettore ne prende nota in questo punto e vi appone la propria firma. Lei deve controfirmare per dimostrare che è stato informato dell'infrazione. La Sua firma non costituisce un riconoscimento della presunta infrazione.

16.

Natura della presunta infrazione:

.....

Firma dell'ispettore:

Firma del capitano:

Se è stata rilevata una presunta infrazione, l'ispettore può:

1. esaminare e fotografare gli attrezzi del peschereccio, le catture, il giornale di bordo o qualsiasi altro documento pertinente;
2. ChiederLe di cessare le attività di pesca se la presunta infrazione riguarda:
 - a) un'attività di pesca in una zona chiusa o effettuata utilizzando un attrezzo vietato in una zona specifica;
 - b) un'attività di pesca di una riserva o specie per la quale la parte contraente del peschereccio ispezionato aveva notificato al segretario esecutivo che i pescherecci di tale parte avrebbero cessato una pesca diretta di tali riserve o specie;
 - c) un'attività di pesca effettuata su «altri» contingenti senza preavviso al segretario esecutivo, oppure più di 7 giorni lavorativi dopo che la parte contraente del peschereccio ispezionato abbia notificato al segretario esecutivo che la pesca di un «altro» contingente doveva cessare per tale riserva o specie.

Prima di chiedere di cessare le attività di pesca, l'ispettore deve cercare di mettersi immediatamente in comunicazione con un ispettore della vostra parte contraente che si trovi nelle vicinanze o con l'autorità designata dalla vostra parte contraente. A tale scopo Lei deve mettere a disposizione dell'ispettore l'impianto radio e l'operatore. Qualora non riesca a mettersi in contatto con un ispettore della vostra parte contraente o con l'autorità designata, l'ispettore completa l'ispezione e lascia la nave. Fintantoché l'ispettore rimane a bordo, Lei non può riprendere l'attività di pesca prima che l'ispettore abbia stabilito che Lei non ripeterà l'infrazione presunta, in particolare poiché ha cambiato zona di pesca o staccato gli attrezzi illegali.

COMMENTI E OSSERVAZIONI

17. Documenti controllati in seguito ad una presunta infrazione:

18. Commenti: (in caso di differenza tra le catture stimate a bordo e quelle registrate sul giornale di bordo, annotare tale differenza in percentuale)

.....

19. Oggetti fotografati in relazione alla presunta infrazione:

.....

.....

.....

20. Altri commenti, dichiarazioni e/o osservazioni dell'ispettore/degli ispettori:

.....

21. Dichiarazioni del secondo ispettore o del testimone:

.....

22. Nome e firma del secondo ispettore o del testimone:

23. Firma dell'ispettore responsabile:

24. Dichiarazione(i) del(dei) testimone(i) del capitano:

.....

.....

25. Nome e firma del(dei) testimone(i) del capitano:

.....

26. Attestazione di ricevuta del rapporto:

Il sottoscritto, capitano della nave, certifica di aver ricevuto in data odierna copia del presente rapporto e le seconde fotografie scattate. La firma apposta non costituisce accettazione di tutti gli elementi del rapporto.

Data: Firma:

27. Commenti e firma del capitano della nave:

.....

.....

LA COPIA È DESTINATA AL CAPITANO DELLA NAVE, MENTRE L'ORIGINALE È CONSERVATO DALL'ISPETTORE PER ESSERE TRASMESSO A CHI DI DIRITTO.

ALLEGATO VI

QUESTIONARIO D'ISPEZIONE

1. Sono un ispettore nel quadro del programma. Questo è il mio documento d'identità. Vorrei ispezionare le reti/le altre attrezzature da pesca/le catture/i documenti.
2. Vorrei vedere il capitano della nave.
3. Può dirmi il suo nome?
4. Le chiedo di cooperare con me nell'esame delle catture/delle attrezzature/dei documenti in conformità delle misure della commissione.
5. Vuol verificare la sua posizione in questo momento e notare l'ora esatta?
6. Io dichiaro la sua posizione a ° latitudine ° longitudine a GMT. È d'accordo?
7. Vuol verificare la sua posizione con gli strumenti a bordo della nave d'ispezione?
8. È ora d'accordo?
9. Vuol mostrarmi i documenti riguardanti la nazionalità della sua nave/i documenti di registrazione/il giornale di bordo/il giornale (i giornali) di pesca?
10. Per favore, scriva il nome e l'indirizzo dei proprietari di questa nave nello spazio che le indico sul formulario di rapporto.
11. Quale specie principale pesca?
12. Pesca pesce che sarà ridotto in farina?
13. Sono d'accordo.
14. Sì.
15. Non sono d'accordo.
16. No.
17. Vuol condurmi al ponte di comando/al ponte di lavoro/al reparto di trasformazione/alle stive?
18. Utilizza dispositivi fissati alle reti? In caso affermativo, di quale tipo? Per favore, lo scriva nello spazio che Le indico.
19. Vuole accendere la luce?
20. Desidero controllare quella rete/Dispositivo di protezione.
21. Vuol mostrarmi gli altri attrezzi da pesca che si trovano sopra o presso il ponte?
22. Vuol mostrarmi, se lo ha a bordo, il misuratore delle maglie della rete?
23. Chieda ai suoi uomini di sorreggere quella rete affinché possa misurarla.
24. Per favore, faccia calare in acqua quella rete per dieci minuti.
25. Ho controllato maglie di questa rete.
26. Vuol controllare se ho registrato esattamente sul formulario di ispezione, nello spazio che Le indico, la larghezza delle maglie che ho misurato?
27. Desidero controllare il pescato. Sono già terminate le operazioni di cernita?
28. Vuol mostrarmi quei pesci?
29. Desidero calcolare la percentuale delle specie regolamentate presenti nelle catture.
30. Per favore, consulti la copia del formulario d'ispezione redatta nella sua lingua e mi fornisca i dati necessari per compilarlo. Le indicherò le sezioni pertinenti.
31. Se rifiuta di prestare la collaborazione richiesta, ne riferirò alla parte contraente da cui Lei dipende.
32. Ho constatato che la larghezza media delle maglie della rete che ho misurato è di mm. Questa misura è inferiore alla dimensione minima autorizzata e ne riferirò alla parte contraente da cui Lei dipende.
33. Ho osservato la presenza di dispositivi fissati alle reti/altri attrezzi da pesca proibiti. Ne riferirò alla parte contraente da cui Lei dipende.
34. Appongo ora il marchio d'identificazione su questo attrezzo da pesca; esso dovrà essere conservato con il marchio apposto fino a quando non sarà stato esaminato da un ispettore della parte contraente da cui Lei dipende su richiesta dello stesso.

35. Ho trovato pesci sottomisura. Ne riferirò alla parte contraente da cui Lei dipende.
 36. Constato che, a quanto pare, Lei sta pescando in questa zona/in un periodo vietato/con attrezzi vietati/stock o specie vietate. Ne riferirò alla parte contraente da cui Lei dipende.
 37. Ho constatato che le catture accessorie di specie regolamentate risultano superiori ai quantitativi autorizzati. Ne riferirò alla parte contraente da cui Lei dipende.
 38. Ho steso più copie delle annotazioni figuranti in questo documento. Vuol firmarle per attestare che si tratta di copie conformi?
 39. Desidero mettermi in comunicazione con una autorità designata della parte contraente da cui Lei dipende. Vuol provvedere alla trasmissione di questo messaggio e alla ricezione di eventuali risposte?
 40. Desidera formulare osservazioni su questa ispezione, nonché sul modo in cui è stata condotta e sul comportamento dell'ispettore/degli ispettori? In caso affermativo, può farlo nello spazio che Le indico sul formulario di ispezione in cui ho annotato le mie risultanze. Per favore, firmi le sue osservazioni. Vi sono testimoni che desiderano formulare a loro volta osservazioni? In caso affermativo, essi possono farlo nello spazio che indicherò loro sul formulario di ispezione.
 41. Lascio il peschereccio. Grazie.
-

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI,
RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 13 giugno 1988

relativa a talune misure da applicare nei confronti dei paesi a commercio di Stato per il
commercio di prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA

(88/358/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI
DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,
RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

d'accordo con la Commissione,

DECIDONO:

Articolo 1

1. Durante l'anno 1988 gli Stati membri che figurano negli allegati I, II e III aprono, nei confronti dei paesi a commercio di Stato con i quali è stato rinnovato un accordo nel 1988 in seguito alla decisione del Consiglio dell'8 dicembre 1987, le possibilità d'importazione per i prodotti elencati negli allegati, nei limiti dei tonnellaggi indicati e in conformità dei suddetti accordi.

2. Gli Stati membri che figurano negli allegati I, II e III possono anche aprire, nei limiti dei tonnellaggi indicati negli allegati, possibilità d'importazione nei confronti dei paesi a commercio di Stato con i quali non è stato concluso un accordo nel 1988.

3. L'importazione negli altri Stati membri dei prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA, compresi le ghise e il ferro-manganese carburato, ed originari dei paesi a commercio di Stato, non è soggetta ad alcuna restrizione quantitativa, salva restando l'applicazione delle misure di salvaguardia di cui al titolo IV della decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di

Consiglio, del 21 aprile 1975, relativa al regime applicabile alle importazioni di questi prodotti.

4. Tutti gli Stati membri rendono noto alla Commissione il momento in cui i quantitativi stabiliti negli accordi conclusi tra la Commissione e taluni paesi a commercio di Stato, in seguito alla decisione del Consiglio dell'8 dicembre 1987, saranno stati raggiunti, affinché la Commissione sia in grado di avviare le consultazioni con il o i paesi interessati.

Articolo 2

I rappresentanti dei governi degli Stati membri aggiornano regolarmente gli allegati della presente decisione per tener conto dei provvedimenti eventualmente presi dagli Stati membri, in conformità della procedura prevista al titolo II della decisione di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

Articolo 3

La presente decisione sostituisce la decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, riuniti in sede di Consiglio, del 22 dicembre 1987.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1988.

Il Presidente

H.-D. GENSCHER

ALLEGATO I

GERMANIA

Categoria di prodotti (l'espressione della nomenclatura combinata figura in allegato)	Paesi						
	URSS	RDT	Bulgaria	Ungheria	Polonia	Romania	Cecoslovacchia
Ghisa	10 000						
Acciaio	50 000		(600 000) ⁽¹⁾				

⁽¹⁾ Questo contingente globale, aperto per tutto il 1988, è suddiviso in conformità con i valori indicativi concordati con alcuni paesi a commercio di Stato; i restanti quantitativi possono essere ripartiti tra i paesi succitati, oppure fra altri paesi europei a commercio di Stato.

Allegato dell'allegato I

Categoria ghisa

Codice NC	
7201 10 19 ex 7201 20 00	— contenente, in peso, più dell'1 % di silicio

Categoria prodotti siderurgici

Codice NC	
ex 7208 11 00	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 12 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 12 91	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 12 99	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 13 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 13 91	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 13 99	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 14 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio e dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 7208 14 90	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio e dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 7208 21 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 21 90	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 22 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 22 91	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 22 99	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 23 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 23 91	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 23 99	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 24 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio e dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 7208 24 90	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio e dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 7208 32 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 32 30	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 32 51	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio

Codice NC	
ex 7208 32 59	– contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex 7208 32 91	– contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex 7208 32 99	– contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex 7208 33 10	– contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex 7208 33 91	– contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex 7208 33 99	– contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex 7208 34 10	– contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex 7208 34 90	– contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex 7208 42 10	– contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex 7208 42 30	– contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex 7208 42 51	– contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex 7208 42 59	– contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex 7208 42 91	– contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex 7208 42 99	– contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex 7208 43 10	– contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex 7208 43 91	– contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex 7208 43 99	– contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex 7208 44 10	– contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex 7208 44 90	– contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex 7209 12 90	– contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex 7209 13 90	– contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex 7209 22 90	– contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex 7209 23 90	– contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex 7209 32 90	– contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex 7209 33 90	– contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex 7209 42 90	– contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex 7209 43 90	– contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex 7211 12 10	– contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex 7211 12 90	– contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio e dello spessore minimo di 6 mm
ex 7211 19 10	– contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio e dello spessore minimo di 1,5 mm e arrotolati
	– contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio, di spessore di 3 mm o più e non arrotolati
ex 7211 19 91	– contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex 7211 19 99	– contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex 7211 22 10	– contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex 7211 22 90	– contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio e dello spessore massimo di 6 mm
ex 7211 29 10	– contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio e dello spessore minimo di 1,5 mm e arrotolati
	– contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio, di spessore di 3 mm o più e non arrotolati
ex 7211 29 91	– contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex 7211 29 99	– contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex 7211 30 10	– contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio e di spessore di 0,5 o più e inferiore a 3 mm
ex 7211 41 10	– di spessore di 0,5 o più e inferiore a 3 mm
ex 7211 49 10	– contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio e di spessore di 0,5 mm o più e inferiore a 3 mm
ex 7214 20 00	– contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
7214 40 10	
7214 40 91	
7214 40 99	
7214 50 10	
7214 50 91	
7214 50 99	

Codice NC	
ex 7216 21 00	— contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex 7216 22 00	— contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex 7216 31 00	— contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio e diversi da quelli ad ali a facce parallele
ex 7216 32 00	— contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio e diverso da quelli ad ali a facce parallele
ex 7216 40 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex 7216 40 90	— contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex 7216 50 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex 7216 50 90	— contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio

ALLEGATO II

BENELUX

Categoria di prodotti (l'espressione della nomenclatura combinata figura in allegato)	Paesi							Tonnellaggio supplementare per tutti i paesi
	URSS	RDT	Bulgaria	Ungheria	Polonia	Romania	Cecoslovacchia	
Ghisa	12 450	6 900						51 650
Ferro-manganese carburato			1 800					2 200
Acciaio — categoria sbozzi in rotoli per lamiera (coils)	3 850		24 950	3 250		12 550		24 740 tonnellate di acciaio di cui riserva ordinaria 15 500 riserva speciale 9 240
— altri prodotti siderurgici		19 800	1 050	4 200	13 950	5 100	39 400	
Totale acciaio	3 850	19 800	26 000	7 450	13 950	17 650	39 400	24 740

Allegato all'ALLEGATO II

Categoria sbozzi in rotoli per lamiera (coils)

Codice NC	
7208 11 00	
7208 12 10	
7208 12 91	
7208 12 99	
7208 13 10	
7208 13 91	
7208 13 99	
ex 7208 14 10	— dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 7208 14 90	— dello spessore minimo di 1,5 mm
7208 21 10	
7208 21 90	
7208 22 10	
7208 22 91	
7208 22 99	
7208 23 10	
7208 23 91	
7208 23 99	
ex 7208 24 10	— dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 7208 24 90	— dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 7211 12 10	— arrotolati
ex 7211 19 10	— dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati
ex 7211 22 10	— arrotolati

Codice NC	
ex 7211 29 10	— dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati
7219 11 10	
7219 11 90	
7219 12 10	
7219 12 90	
7219 13 10	
7219 13 90	
ex 7219 14 10	— dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 7219 14 90	— dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 7220 11 00	— arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm
ex 7220 12 00	— dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm
ex 7225 10 10	— dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati
ex 7225 20 11	— dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati
ex 7225 30 00	— dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 7226 10 10	— dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm
ex 7226 20 10	— dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm
ex 7226 91 00	— dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm

Altri prodotti siderurgici

Codice NC	
ex 7207 19 11	— ottenuti mediante colata continua
ex 7207 19 15	— ottenuti mediante colata continua
7207 19 31	
ex 7207 20 51	— ottenuti mediante colata continua
ex 7207 20 55	— ottenuti mediante colata continua
ex 7207 20 57	— ottenuti mediante colata continua
7207 20 71	
ex 7208 14 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio, di spessore inferiore a 1,5 mm
ex 7208 14 90	— di spessore inferiore a 1,5 mm, contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 24 10	— di spessore inferiore a 1,5 mm, contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 24 90	— di spessore inferiore a 1,5 mm, contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 32 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 32 30	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 32 51	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 32 59	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 32 91	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 32 99	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 33 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 33 91	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 33 99	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 34 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 34 90	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 35 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 35 91	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 35 93	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 35 99	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 42 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 42 30	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 42 51	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio

Codice NC	
ex 7208 42 59	- contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex 7208 42 91	- contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex 7208 42 99	- contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex 7208 43 10	- contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex 7208 43 91	- contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex 7208 43 99	- contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex 7208 44 10	- contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex 7208 44 90	- contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex 7208 45 10	- contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex 7208 45 91	- contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex 7208 45 93	- contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex 7208 45 99	- contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex 7208 90 10	- semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
7209 12 10	
7209 12 90	
7209 13 10	
7209 13 90	
7209 14 10	
7209 14 90	
7209 22 10	
7209 22 90	
7209 23 10	
7209 23 90	
7209 24 10	
7209 24 91	
7209 24 99	
7209 32 10	
7209 32 90	
7209 33 10	
7209 33 90	
7209 34 10	
7209 34 90	
7209 42 10	
7209 42 90	
7209 43 10	
7209 43 90	
7209 44 10	
7209 44 90	
ex 7209 90 10	- semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 11 10	- semplicemente trattati in superficie e contenenti, in peso, meno dello 0,6% di carbonio - semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 12 11	- semplicemente trattati in superficie e contenenti, in peso, meno dello 0,6% di carbonio - semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 12 19	- semplicemente trattati in superficie e contenenti, in peso, meno dello 0,6% di carbonio - semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 20 10	- semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 31 10	- semplicemente trattati in superficie e contenenti, in peso, meno dello 0,6% di carbonio - semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 39 10	- semplicemente trattati in superficie e contenenti, in peso, meno dello 0,6% di carbonio - semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 41 10	- semplicemente trattati in superficie e contenenti, in peso, meno dello 0,6% di carbonio - semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare

Codice NC	
ex 7210 49 10	— semplicemente trattati in superficie e contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 50 10	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 60 11	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 60 19	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 70 11	— semplicemente trattati in superficie e contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 70 19	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 90 31	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 90 33	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 90 35	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 90 39	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7211 12 10	— non arrotolati, contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7211 12 90	— dello spessore massimo di 6 mm
ex 7211 19 10	— non arrotolati, contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio e di spessore di 1,5 mm o più
	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio e di spessore inferiore a 1,5 mm
7211 19 91	
7211 19 99	
ex 7211 22 10	— non arrotolati, contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7211 22 90	— dello spessore massimo di 6 mm
ex 7211 29 10	— non arrotolati, contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio e di spessore di 1,5 mm o più
	— contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio e di spessore inferiore a 1,5 mm
7211 29 91	
7211 29 99	
ex 7211 30 10	— di spessore inferiore a 3 mm
	— detti «magnetici»
ex 7211 41 10	— di spessore inferiore a 3 mm
	— detti «magnetici»
ex 7211 41 91	— dello spessore massimo di 6 mm
ex 7211 49 10	— di spessore inferiore a 3 mm
	— detti «magnetici»
ex 7212 10 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7212 10 91	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7212 21 11	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7212 29 11	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7212 30 11	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7212 40 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7212 60 91	— dello spessore massimo di 6 mm e contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
7213 10 00	
7213 20 00	
7213 31 00	
7213 39 00	
7213 41 00	
7213 49 00	
7213 50 00	
7214 20 00	
7214 30 00	
7214 40 10	
7214 40 91	
7214 40 99	
7214 50 10	
7214 50 91	

Codice NC	
7214 50 99	
7214 60 00	
7216 10 00	
7216 21 00	
7216 22 00	
7216 31 00	
7216 32 00	
7216 33 00	
7216 40 10	
7216 40 90	
7216 50 10	
7216 50 90	
ex 7216 90 10	– contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
7218 90 50	
ex 7219 14 10	– di spessore inferiore a 1,5 mm
ex 7219 14 90	– di spessore inferiore a 1,5 mm
ex 7219 21 10	– diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex 7219 21 90	– diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex 7219 22 10	– diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex 7219 22 90	– diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
7219 23 10	
7219 23 90	
7219 24 10	
7219 24 90	
7219 33 10	
7219 33 90	
7219 34 10	
7219 34 90	
7219 35 10	
7219 35 90	
ex 7219 90 11	– semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7219 90 19	– semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7220 11 00	– diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, diversi da quelli arrotolati e di larghezza superiore a 500 mm
ex 7220 12 00	– diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm e di larghezza superiore a 500 mm
ex 7220 20 10	– di spessore inferiore a 3 mm
7221 00 10	
7221 00 90	
7222 10 11	
7222 10 19	
7222 10 91	
7222 10 99	
7222 40 11	
7222 40 19	
7224 90 30	
ex 7225 10 10	– non arrotolati e di spessore di 1,5 mm o più
	– di spessore inferiore a 1,5 mm
7225 10 91	
7225 10 99	
ex 7225 20 11	– diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, diversi da quelli arrotolati e dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 7225 20 19	– di spessore inferiore a 3 mm
ex 7225 20 30	– semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare

Codice NC	
ex 7225 30 00	— di spessore inferiore a 1,5 mm
ex 7225 40 10	— diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex 7225 40 30	— diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex 7225 40 50	— diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
7225 40 70	
7225 40 90	
ex 7225 50 00	— di spessore inferiore a 3 mm
ex 7225 90 10	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7226 10 10	— diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm e di larghezza superiore a 500 mm
7226 10 30	
ex 7226 20 10	— diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, e diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm e di larghezza superiore a 500 mm
ex 7226 20 31	— di spessore inferiore a 3 mm
ex 7226 91 00	— diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, e diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm e di larghezza superiore a 500 mm
ex 7226 92 10	— di spessore inferiore a 3 mm
7227 10 00	
7227 20 00	
7227 90 10	
7227 90 90	
7228 10 10	
7228 20 11	
7228 20 19	
7228 30 10	
7228 30 90	
7228 70 10	
7228 80 10	
ex 7228 80 90	— contenente, in peso, non meno dello 0,6% di carbonio
7301 10 00	

Categoria ghisa

Codice NC	
7201 10 11	
7201 10 19	
7201 10 30	
7201 10 90	
7201 20 00	
7201 30 10	
7201 30 90	
7201 40 00	
7202 99 11	
ex 7203 90 00	— ad esclusione delle masse

Categoria ferro-manganese carburato

Codice NC	
7202 11 10	
7202 11 90	

ALLEGATO III

ITALIA

Categoria di prodotti (l'espressione della nomenclatura combinata figura in allegato)	Paesi							Tonnellaggio supplementare per tutti i paesi
	URSS	RDT	Bulgaria	Ungheria	Polonia	Romania	Cecoslovacchia	
Ghisa	194 670	6 355		9 270				
Ferro-manganese carburato	7 416		9 270					
Acciaio — tutti i prodotti siderurgici		1 589	50 985	111 240	15 494	105 943	116 802	Riserva acciaio 133 492 da ripartire di sensi dell'articolo 1, paragrafo 2
— di cui massimo sbozzi in rotoli per lamiera (coils)			37 080	45 557	10 197	59 328	34 961	
— massimo sbozzi in rotoli per lamiera striati (coils)				9 535				

Allegato all'Allegato III

Categoria sbozzi in rotoli per lamiera (coils)

Codice NC	
7208 11 00	
7208 12 10	
7208 12 91	
7208 12 99	
7208 13 10	
7208 13 91	
7208 13 99	
ex 7208 14 10	— dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 7208 14 90	— dello spessore minimo di 1,5 mm
7208 21 10	
7208 21 90	
7208 22 10	
7208 22 91	
7208 22 99	
7208 23 10	
7208 23 91	
7208 23 99	
ex 7208 24 10	— dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 7208 24 90	— dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 7211 12 10	— arrotolati
ex 7211 19 10	— dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati
ex 7211 22 10	— arrotolati
ex 7211 29 10	— dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati
7219 11 10	
7219 11 90	
7219 12 10	
7219 12 90	

Codice NC	
7219 13 10	
7219 13 90	
ex 7219 14 10	– dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 7219 14 90	– dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 7220 11 00	– arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm
ex 7220 12 00	– dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm
ex 7225 10 10	– dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati
ex 7225 20 11	– dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati
ex 7225 30 00	– dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 7226 10 10	– dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm
ex 7226 20 10	– dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm
ex 7226 91 00	– dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm

Altri prodotti siderurgici

Codice NC	
ex 7208 14 10	– di spessore inferiore a 1,5 mm
ex 7208 14 90	– di spessore inferiore a 1,5 mm
ex 7208 24 10	– di spessore inferiore a 1,5 mm
ex 7208 24 90	– di spessore inferiore a 1,5 mm
7208 32 10	
7208 32 30	
7208 32 51	
7208 32 59	
7208 32 91	
7208 32 99	
7208 33 10	
7208 33 91	
7208 33 99	
7208 34 10	
7208 34 90	
7208 35 10	
7208 35 91	
7208 35 93	
7208 35 99	
7208 42 10	
7208 42 30	
7208 42 51	
7208 42 59	
7208 42 91	
7208 42 99	
7208 43 10	
7208 43 91	
7208 43 99	
7208 44 10	
7208 44 90	
7208 45 10	
7208 45 91	
7208 45 93	
7208 45 99	

Codice NC	
ex 7208 90 10	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
7209 11 00	
7209 12 10	
7209 12 90	
7209 13 10	
7209 13 90	
7209 14 10	
7209 14 90	
7209 21 00	
7209 22 10	
7209 22 90	
7209 23 10	
7209 23 90	
7209 24 10	
7209 24 91	
7209 24 99	
7209 31 00	
7209 32 10	
7209 32 90	
7209 33 10	
7209 33 90	
7209 34 10	
7209 34 90	
7209 41 00	
7209 42 10	
7209 42 90	
7209 43 10	
7209 43 90	
7209 44 10	
7209 44 90	
ex 7209 90 10	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 11 10	— semplicemente trattati in superficie e contenenti, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 12 11	— semplicemente trattati in superficie e contenenti, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 12 19	— semplicemente trattati in superficie e contenenti, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 20 10	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 31 10	— semplicemente trattati in superficie e contenenti, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 39 10	— semplicemente trattati in superficie e contenenti, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 41 10	— semplicemente trattati in superficie e contenenti, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 49 10	— semplicemente trattati in superficie e contenenti, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 50 10	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 60 11	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 60 19	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 70 11	— semplicemente trattati in superficie e contenenti, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 70 19	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare

Codice NC	
ex 7210 90 31	– semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 90 33	– semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 90 35	– semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 90 39	– semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7211 12 10	– non arrotolati
ex 7211 12 90	– dello spessore massimo di 6 mm
ex 7211 19 10	– non arrotolati e di spessore di 1,5 mm o più
	– di spessore inferiore a 1,5 mm
7211 19 91	
7211 19 99	
ex 7211 22 10	– non arrotolati
ex 7211 22 90	– dello spessore massimo di 6 mm
ex 7211 29 10	– non arrotolati e di spessore di 1,5 mm o più
	– di spessore inferiore a 1,5 mm
7211 29 91	
7211 29 99	
7211 30 10	
7211 41 10	
ex 7211 41 91	– dello spessore massimo di 6 mm
7211 49 10	
ex 7212 10 10	– contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7212 10 91	– contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7212 21 11	– contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7212 29 11	– contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7212 30 11	– contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7212 40 10	– contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7212 60 91	– dello spessore massimo di 6 mm e contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
7213 10 00	
7213 20 00	
7213 31 00	
7213 39 00	
7213 41 00	
7213 49 00	
7213 50 00	
7214 20 00	
7214 30 00	
7214 40 10	
7214 40 91	
7214 40 99	
7214 50 10	
7214 50 91	
7214 50 99	
7214 60 00	
ex 7215 90 10	– di acciai automatici
7216 10 00	
7216 21 00	
7216 22 00	
7216 31 00	
7216 32 00	
7216 33 00	
7216 40 10	

Codice NC	
7216 40 90	
7216 50 10	
7216 50 90	
ex 7216 90 10	<ul style="list-style-type: none"> - contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio - di acciai automatici
ex 7219 14 10	- diversi da quelli arrotolati e dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 7219 14 90	- diversi da quelli arrotolati e dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 7219 21 10	- diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex 7219 21 90	- diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex 7219 22 10	- diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex 7219 22 90	- diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
7219 23 10	
7219 23 90	
7219 24 10	
7219 24 90	
7219 31 10	
7219 31 90	
7219 32 10	
7219 32 90	
7219 33 10	
7219 33 90	
7219 34 10	
7219 34 90	
7219 35 10	
7219 35 90	
ex 7219 90 11	- semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7219 90 19	- semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7220 11 00	- diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, e diversi da quelli arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm
ex 7220 12 00	- diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm e di larghezza superiore a 500 mm
7220 20 10	
7221 00 10	
7221 00 90	
7222 10 11	
7222 10 19	
7222 10 91	
7222 10 99	
7222 30 10	
7222 40 11	
7222 40 19	
7222 40 30	
ex 7225 10 10	<ul style="list-style-type: none"> - non arrotolati e di spessore di 1,5 mm o più - di spessore inferiore a 1,5 mm
7225 10 91	
7225 10 99	
ex 7225 20 11	- diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, e diversi da quelli arrotolati e dello spessore minimo di 1,5 mm
7225 20 19	
ex 7225 20 30	- semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7225 30 00	- di spessore inferiore a 1,5 mm
ex 7225 40 10	- diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex 7225 40 30	- diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati

Codice NC	
ex 7225 40 50	— diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
7225 40 70	
7225 40 90	
7225 50 00	
ex 7225 90 10	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7226 10 10	— diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm e di larghezza superiore a 500 mm
7226 10 30	
ex 7226 20 10	— diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, e diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm e di larghezza superiore a 500 mm
7226 20 31	
ex 7226 91 00	— diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, e diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm e di larghezza superiore a 500 mm
7226 92 10	
7227 10 00	
7227 20 00	
7227 90 10	
7227 90 90	
7228 10 10	
7228 10 30	
7228 20 11	
7228 20 19	
7228 20 30	
7228 30 10	
7228 30 90	
7228 60 10	
7228 70 10	
7228 70 31	
7228 80 10	
ex 7228 80 90	— contenente, in peso, non meno dello 0,6% di carbonio
7301 10 00	

Categoria ghisa

Codice NC	
7201 10 11	
7201 10 19	
7201 10 30	
7201 10 90	
7201 20 00	
7201 30 10	
7201 30 90	
7201 40 00	

Categoria ferro-manganese carburato

Codice NC	
7202 11 10	
7202 11 90	